



**Regione Liguria – Giunta Regionale**

Oggetto	Art. 42 L.R. 4/1999. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria a partire dalle ore 00:01 di sabato 22 luglio 2023.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Protezione civile
Dipartimento Competente	Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica
Soggetto Emanante	Stefano VERGANTE
Responsabile Procedimento	Francesca LANTERO
Dirigente Responsabile	Stefano VERGANTE

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

**Elementi di corredo all'Atto:**

- Sono presenti documenti trattenuti agli Atti dalla Struttura Proponente
-

## IL DIRIGENTE

Vista la l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;

Vista la l. r. 17/02/2000 n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;

Vista la L. 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” come modificata dal Decreto-legge 120/2021, convertito con modificazioni dalla L.8 novembre 2021, n.155 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

Visto il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* approvato con la DGR 1540/2015, aggiornato con la DGR n. 825/2000 e la DGR 818/2022, con la quale la Giunta regionale ha apportato ulteriori modifiche al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

Vista la DGR n. 1021/2020 recante “Razionalizzazione strutture organizzative della Giunta regionale ed avvio procedure attribuzione incarichi dirigenziali di struttura complessa” con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, attribuito le competenze in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla L. 353/2000, al Settore Protezione Civile;

Vista la convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Liguria, per lo svolgimento delle attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi e per le funzioni di protezione civile, approvata con la Delibera della Giunta regionale n. 51/2023;

Richiamate le elaborazioni rilevate dal modello di previsione rischio incendi del Servizio Previsione Incendi Regione Liguria (SPIRL), presso il Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR) di Sarzana, le quali prevedono una potenziale crescita del livello di rischio incendio;

Atteso che su tutto il territorio regionale, si registra una condizione meteo climatica favorevole all’innescio e alla propagazione degli incendi boschivi, a causa della mancanza di adeguate precipitazioni e alla presenza di temperature al di sopra della media stagionale;

Atteso che lo stato di emergenza per deficit idrico dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1 settembre 2022 è stato esteso al 31 dicembre 2023 in quanto perdurano le condizioni di siccità in molte zone della Regione Liguria;

Atteso, altresì, che in ragione dell’approssimarsi della piena stagione estiva, su tutto il territorio regionale è prevista una maggiore pressione antropica per l’afflusso turistico;

Acquisito il parere tecnico favorevole alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, pervenuto dalla Direzione Regionale Liguria del CNVVF con la nota prot. U.0013928 del 17/07/2023;

Visto il comma 6-bis dell’art. 182 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (cd. testo unico dell’ambiente) che, nel definire a quali quantità e condizioni è consentito l’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, senza che questa attività configuri gestione dei rifiuti, ma possa invece essere considerata una pratica agricola consentita, dispone tuttavia che “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

Considerato che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l'intero territorio regionale, che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto idrogeologico ed ambientale del territorio, mettendo in serio pericolo l'incolumità delle popolazioni residenti nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

Ritenuto opportuno, decretare lo *stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della l.r. 4/1999, a partire dalle ore 00:01 di sabato 22/07/2023 e fino alla dichiarazione della sua cessazione, al fine di impedire sul territorio interessato dallo stesso, l'accensione di fuochi e limitare l'innescio di incendi boschivi;

## DECRETA

Per i motivi descritti in premessa che vengono interamente richiamati:

1. E' proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 "*Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico*" e s.m.e i., a partire dalle ore 00:01 di sabato 22/07/2023 fino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale;
2. è vietato, su tutto il territorio regionale, l'abbruciamento di residui agricoli e forestali;
3. in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.
4. La violazione dei divieti di cui all'art. 42 della L.R. 4/1999 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell'art.52 della L.R. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione, o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto:

2023-AM-5109

Area tematica:

Territorio e Ambiente > Protezione Civile ,

#### Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Stefano VERGANTE		-	19-07-2023 10:32
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Stefano VERGANTE		-	19-07-2023 10:32
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Francesca LANTERO		-	19-07-2023 10:22

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

#### Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria